

Valute virtuali

Molte valute virtuali, come ad esempio il *bitcoin*, utilizzano la cosiddetta tecnologia *blockchain*. Gli operatori che intendono avvalersi di modelli d'affari basati sulla *blockchain* sono tenuti a verificare se la regolamentazione in materia di mercati finanziari impone l'osservanza di determinati obblighi di autorizzazione.

Le unità monetarie di valute virtuali come il *bitcoin* sono gestite attraverso un sistema *blockchain* e sono contraddistinte da una dimensione puramente digitale all'interno di una rete informatica e dall'assenza di consistenza fisica. Le negoziazioni avvengono pertanto a livello decentralizzato in Internet e non passano attraverso organi intermedi quali Stato, banche centrali o banche d'affari. Gli utenti, interconnessi tra loro via Internet, possono così scambiarsi reciprocamente somme di denaro digitale tramite i dispositivi elettronici o usare le valute virtuali per pagare beni e servizi.

Compravendita e uso di valute virtuali: un rischio?

In Svizzera la semplice compravendita e l'uso di valute virtuali come mezzo di pagamento per beni e servizi non è regolamentata. Per effettuare queste operazioni non occorre quindi alcuna autorizzazione speciale. Ciò vale sia per coloro che pagano in valuta virtuale o ne acquistano dei quantitativi sia per coloro che accettano pagamenti in valuta virtuale o ne vendono dei quantitativi. Questo però non significa che lo scambio o l'investimento in queste nuove realtà monetarie sia esente da rischi. Le criptovalute sono in genere soggette a forti fluttuazioni di prezzo e possono essere esposte a incertezze legate alla solidità dell'emittente. Oltre a queste variabili, allo stato attuale dei fatti non risulta chiaro se le valute virtuali consentano di fondare pretese di diritto civile.

Rischi di riciclaggio di denaro connessi al commercio con valute virtuali

Il diritto svizzero in materia di mercati finanziari non contiene disposizioni specifiche sulle valute virtuali. Tuttavia è possibile che, a seconda del modello d'affari, il commercio con unità monetarie di questo tipo necessiti dell'autorizzazione della FINMA. Occorre tenere presente che, in forza delle loro caratteristiche tecniche, le criptovalute consentono una trasmissione transfrontaliera di valori patrimoniali e garantiscono l'anonimato. Le negoziazioni in valute virtuali comportano pertanto rischi elevati di riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo. In particolare, rientrano nella sfera di applicazione della Legge sul riciclaggio di denaro l'offerta di servizi di custodia e pagamento in valute virtuali (da parte dei cosiddetti fornitori *custody wallet*) e la gestione di piattaforme commerciali che ne propongono la compravendita. Prima di intraprendere tali attività, gli operatori devono affiliarsi a un organismo di autodisciplina o assoggettarsi direttamente alla FINMA in qualità di intermediari finanziari.

Valute virtuali

In determinate circostanze è necessaria una licenza bancaria

Alcune operazioni commerciali con valute virtuali necessitano di una licenza bancaria e sono pertanto sottoposte alla vigilanza corrente della FINMA. Di norma questo scenario si configura quando, nell'esercizio dell'attività operativa, viene effettuata a titolo professionale una raccolta di capitali dei clienti su conti propri. In questo ambito rientrano anche gli operatori che raccolgono in propri *wallet* averi in valute virtuali dei clienti, detenuti su conti dei suddetti clienti. Non è invece necessaria una licenza bancaria, a condizioni restrittive, se gli averi in valute virtuali vengono trasferiti al solo scopo di essere custoditi in modo sicuro e se le valute virtuali sulla *blockchain* sono riconducibili in qualunque momento al singolo cliente.

Possibile obbligo di autorizzazione anche per altre applicazioni blockchain

L'impiego della tecnologia *blockchain* non è limitato alle valute virtuali come il *bitcoin*. Anche le applicazioni negli ambiti dei cosiddetti *colored coin* o *smart contract* sfruttano questa tecnologia per offrire servizi. In casi di questo tipo l'operatore deve chiarire tempestivamente se, in conformità ad altre norme in materia di mercati finanziari, come ad esempio la Legge sulle borse o la Legge sull'infrastruttura finanziaria, sia necessaria un'autorizzazione.

Accertamenti da parte della FINMA

Qualora disponga di elementi concreti da cui si evince l'esercizio di un'attività connessa a valute virtuali o ad altre applicazioni *blockchain* disciplinate dalle norme in materia di mercati finanziari senza che sussistano i requisiti richiesti o sia stata ottenuta l'apposita autorizzazione, la FINMA svolge gli accertamenti del caso per attività illecita. Se i sospetti vengono confermati, la FINMA adotta gli opportuni provvedimenti per ripristinare la legalità, che nei casi più gravi possono prevedere la liquidazione della società. Essendo le violazioni degli obblighi di autorizzazione sanciti dalle norme di vigilanza perseguibili anche sul piano penale, la FINMA richiede inoltre l'intervento delle autorità competenti in materia. Sul [sito web della FINMA](#) è possibile verificare se un operatore è in possesso dell'autorizzazione della FINMA o è affiliato a un organismo di autodisciplina.

Ulteriori informazioni sui *bitcoin* sono disponibili nel [rapporto del Consiglio federale](#) sulle valute virtuali in risposta ai postulati Schwaab (13.3687) e Weibel (13.4070) del 25 giugno 2014 e la [guida pratica FINMA](#) relativa alle *initial coin offering*. La FINMA segue da vicino i progressivi sviluppi in questi ambiti e sostiene l'approntamento di adeguate basi giuridiche per regolamentare le valute virtuali (cfr. [comunicato stampa Consiglio Federale](#) gruppo di lavoro blockchain).